

PROTOCOLLO
di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la
Repubblica del Capo Verde (2019-2024)

Articolo 1

Principi

1. L'Unione europea («Unione») e la Repubblica del Capo Verde («Capo Verde»), (insieme denominate «parti») si impegnano a promuovere una pesca responsabile nella zona di pesca del Capo Verde sulla base del principio di non discriminazione. Il Capo Verde si impegna ad applicare le medesime misure tecniche e di conservazione a tutte le flotte industriali per la pesca del tonno che operano nella sua zona di pesca, al fine di contribuire alla buona gestione delle attività di pesca.
2. Le parti si impegnano a garantire l'attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde ⁽¹⁾ («accordo») conformemente all'articolo 9 dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro ⁽²⁾, modificato da ultimo («accordo di Cotonou»), concernente gli elementi essenziali relativi ai diritti umani, ai principi democratici e allo Stato di diritto e l'elemento fondamentale relativo al buon governo, allo sviluppo sostenibile e alla gestione sostenibile e sana dell'ambiente.
3. Le parti si impegnano a rendere pubbliche e a trasmettere le informazioni riguardanti qualsiasi accordo mirante ad autorizzare l'accesso di navi straniere alla zona di pesca del Capo Verde e lo sforzo di pesca che ne deriva, in particolare il numero di autorizzazioni rilasciate e le catture effettuate.
4. In applicazione dell'articolo 6 dell'accordo, i pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione («navi dell'Unione») possono svolgere attività di pesca nella zona economica esclusiva (ZEE) della Repubblica del Capo Verde soltanto se in possesso di un'autorizzazione di pesca valida rilasciata dal Capo Verde nell'ambito del presente protocollo.
5. Le autorità capoverdiane provvedono affinché i pescatori capoverdiani beneficino dell'esclusività delle zone di pesca al di sotto dei limiti stabiliti dal presente protocollo.

Articolo 2

Periodo di applicazione

Il presente protocollo e il relativo allegato si applicano per un periodo di cinque anni a decorrere dal primo giorno di applicazione provvisoria ai sensi dell'articolo 15, salvo denuncia ai sensi dell'articolo 14.

Articolo 3

Possibilità di pesca

1. Le possibilità di pesca concesse alle navi dell'Unione ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca sono stabilite come segue:

- a) tonniere congelatrici con reti a circuizione: 28 unità;
- b) tonniere con lenze e canne: 14 unità;
- c) pescherecci con palangari di superficie: 27 unità.

Tali possibilità di pesca riguardano la cattura delle specie altamente migratorie elencate nell'allegato I della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, nei limiti fissati nell'appendice 2 del presente protocollo e a esclusione delle specie protette o vietate dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) o da altre convenzioni internazionali.

2. Il paragrafo 1 si applica fatti salvi gli articoli 6 e 7.

Articolo 4

Contropartita finanziaria

1. Per il periodo di cui all'articolo 2, il valore totale stimato del presente protocollo ammonta a 3 750 000 EUR.

⁽¹⁾ GU UEL 414 del 30.12.2006, pag. 3.

⁽²⁾ GU CEL 317 del 15.12.2000, pag. 3.

